

Alle pagine 257-258 il paragrafo 3.14 - Approvazione, stipula ed esecuzione del contratto è sostituito integralmente dal seguente:

3.14 Approvazione, stipula ed esecuzione del contratto

In ossequio al modello di separazione fra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione - specularmente previsto all'art. 4 D.Lgs. 165/2001 -, l'**art. 107 D.Lgs. 267/2000** al comma 3 attribuisce ai **dirigenti** la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti. Quest'ultima, si ricorda, deve essere preceduta da apposita **determinazione del responsabile del procedimento di spesa (art. 192 TUEL)** nella quale s'indicano: *i)* il fine che con il contratto si intende perseguire; *ii)* l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; *iii)* le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Infine, a norma dell'**art. 97 TUEL il segretario comunale**, roga, *su richiesta dell'ente*, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private nell'interesse dell'ente.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 D.Lgs. 36/2023 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la **stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni** anche in pendenza di contenzioso. Ad ogni modo, il termine di 60 giorni non è da intendersi quale termine perentorio, essendo soggetto ad alcune eccezioni, e nella specie.

- ricorso con domanda cautelare e affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto non può essere stipulato prima di **32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 18, co. 3 D.Lgs. 36/2023 modif. dal D.Lgs. 209/2024). Tale termine dilatorio rappresenta il cd. *stand still* ("stare fermo"), ovvero un periodo di attesa finalizzato a tutelare gli operatori economici coinvolti nel procedimento. Esso non si applica nei casi di:

- procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- appalti basati su un accordo quadro;
- appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- contratti di importo inferiore alle soglie europee.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il Codice dei contratti pubblici disciplina le modalità con cui il contratto deve essere stipulato, **a pena di nullità**:

- **in forma scritta**, secondo le modalità indicate nell'All. I.1, art.3, co. 1, lett. b);
- **in modalità elettronica**, in conformità alle previsioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005);
- **atto pubblico notarile informatico**;
- **forma pubblica amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante;
- **scrittura privata**;
- **scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale**, tramite posta elettronica certificata o sistemi di recapito certificato qualificato (ai sensi del Reg. UE n. 910/2014), *limitatamente agli affidamenti diretti o alle procedure negoziate*.

Sembra utile, inoltre, ricordare – in ordine all'apposizione della firma – che l'art. 18 D.Lgs. 36/2023 rinvia alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale il quale all'art. 20, co. 1-*bis*, afferma che "il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali da garantire *la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca*, la sua riconducibilità all'autore".

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il **silenzio inadempimento** o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. **All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo**, salvo il rimborso delle spese contrattuali. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi precedenti costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal **responsabile unico del progetto** (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. In questa fase delicata il RUP si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. **L'esecuzione d'urgenza** (*ante* stipula del contratto) è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l'igiene e la salute pubblica, per la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei (art. 17, co. 9 D.Lgs. 36/2023). Sul versante specifico dell'esecuzione dei lavori, il legislatore del D.Lgs. 36/2023 ha previsto la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della stipulazione del contratto, la sostituzione della garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi. In caso di liquidazione giudiziale dell'operatore economico dopo l'aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 124 D.Lgs. 36/2023). I contratti sono soggetti a **collaudo** per i lavori e a **verifica di conformità** per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno (art. 116 D.Lgs. 36/2023 modif. dal D.Lgs. 209/2024).

Nella lettera d'incarico, *in presenza di opere o servizi di limitata complessità*, i tempi possono essere ridotti. **Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio** e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Il collaudatore o la commissione di collaudo, *per lavori di particolare complessità*, in qualsiasi momento può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione di una **segreteria tecnico-amministrativa** in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.